

**COMUNITA' MONTANA  
DEL PINEROLESE**

**PIANO REGOLATORE  
GENERALE COMUNALE**

**VARIANTE STRUTTURALE  
DI ADEGUAMENTO AL P.A.I.**  
redatta ai sensi della L.R. 1/2007

**PROGETTO DEFINITIVO**

Approvato con Decreto del Commissario Straordinario  
della C.M. del Pinerolese n. 54 del 18/12/2014

---

**Comune di USSEAUX**

**SCHEMA DI RELAZIONE  
STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE**



Dicembre 2014

COMUNITA' MONTANA DEL PINEROLESE

Comune di USSEAUX

**VARIANTE STRUTTURALE**

**DI ESCLUSIVO ADEGUAMENTO AL P.A.I.**

ex L.R. 1/2007 (titolo 4° bis L.R. 56/77 e s.m.e i.)

**Progetto Definitivo: SCHEMA DI RELAZIONE**

**Premessa**

Il Comune di Usseaux, ai sensi del p.to 4, art.16 della L.R. 56/77 e s.m.i., ha delegato la Comunità Montana del Pinerolese, con D.C.C. n. 7 in data 22/03/2010, per tutti gli adempimenti connessi alla formazione, approvazione e pubblicazione della presente Variante strutturale di adeguamento al PAI.

Il Comune di è dotato di Piano Regolatore Generale, la cui 1a Variante è stata approvata con D.G.R. n. 7 – 26604 del 08.02.1999.

Il Piano vigente risulta corredato da indagini geologico – tecniche redatte a norma degli artt. 14 e 17 della L.R. 56/77 e s.m. e i. ed integrate a seguito delle disposizioni della D.G.R. n. 2-19274 in data 08/03/1988.

Il Comune ha successivamente apportato modifiche di carattere urbanistico, mediante l'applicazione dell'art. 17, 7° comma, della L.R. 56/77 e s.m.i., sia per far fronte a problemi specifici, che per adeguarsi a nuove indicazioni legislative, oltre alle Variazioni urbanistiche inerenti la realizzazione dei XX Giochi Olimpici Torino 2006.

In particolare sono state approvate le seguenti varianti:

- 1<sup>a</sup> Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 12 del 22.03.2003
- 2<sup>a</sup> Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. D.C.C. n. 5 del 14.01.2005
- 3<sup>a</sup> Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 31 del 08.06.2007
- Variazione urbanistica ex legge 285/00 (XX Giochi Olimpici Torino 2006) ammodernamento e messa in sicurezza della sede viaria della S.S. 23 del Sestriere da Perosa Argentina a Cesana Torinese
- Variante Parziale di adeguamento ai Criteri Comunali di cui all'art.8, comma 3, del D.Lgs 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio, approvata con D.C.C. n. 41 del 23.12.2008
- Variante Strutturale, redatta ai sensi della L.R. 1/2007, approvata con D.C.C. n. D.C.C. n. 15 del 21.04.2009
- 4<sup>a</sup> Variante Parziale, approvata con D.C.C. n. 33 del 05.11.2010

- 5ª Variante Parziale, progetto preliminare approvato con D.C.C. n. 38 del 28/11/2014.

Il Comune è inoltre dotato del Piano di zonizzazione acustica, approvato con del. C.C. n. 4 del 14/01/2005

### **Riferimenti normativi e procedurali**

La presente variante riguarda esclusivamente la procedura di adeguamento del P.R.G. ai contenuti del PAI; risulta pertanto redatta nel rispetto delle procedure fissate dai seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 1 del 26/01/2007 “Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla L.R. 05/12/77, n. 56”
- Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP “Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici” e successiva Nota Tecnica Esplicativa
- D.P.C.M. in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)
- D.G.R. n. 31-3749 del 6/8/01 “Adempimenti regionali conseguenti l’approvazione del Pai. Procedure per l’espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei P.R.G.C., sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle opere inserite in cl. IIIB, ai sensi della circ. P.G.R. n. 7/LAP dell’8/5/1996”
- D.G.R. n. 45-6656 del 15/7/02 “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po in data 26/4/01, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26/5/01. Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico”
- D.G.R. n. 1-8753 del 18/3/03 “Nuove disposizioni per l’attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Irogeologico (PAI) a seguito della modifica dell’art. 6 della Deliberazione n. 18/2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po”
- Comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali della Regione Piemonte “Prime linee guida per l’applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G, art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08”
- D.G.R. n. 2-11830 del 28/07/09 “Indirizzi per l’attuazione del PAI: sostituzione degli allegati 1 e 3 della D.G.R. n. 45-6656 del 15/7/02 con gli allegati A e B”
- Comunicato dell’Assessore Politiche Territoriali della Regione Piemonte “Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al P.R.G, art. 1, comma 3 della L.R. 1/2007; integrazioni e modifiche al precedente comunicato pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/08”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24/12/09

- D.G.R. n. 31-1844 del 07/04/11 “Indirizzi per l’attuazione del PAI: modifica della D.G.R. 2-11830 del 28/07/09 mediante sostituzione dell’allegato A e nuove disposizioni organizzative per l’espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell’ambito delle procedure di adeguamento al PAI”
- Comunicazione prot. n. 1020Uff.Com/UOL in data 16/04/2011 a firma dell’Assessore all’Urbanistica e Programmazione Territoriale.
- D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 “D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese”
- D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012 “Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011”.
- D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica” e relativo allegato.
- D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 “Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084”

Con riferimento alle procedure sopra elencate, ed alle deleghe conferite dal Comune, è stato adottato, con Deliberazione del Consiglio di Comunità Montana n. 21 in data 17/05/2010, il Documento Programmatico, il quale è stato pubblicato presso l’albo pretorio del Comune e della Comunità Montana, oltre che sul sito internet della Comunità Montana stessa, nel periodo compreso fra il 08/07/2010 ed il 22/07/2010. Successivamente a tale periodo è pervenuta una osservazione, formulata dall’Amministrazione comunale di Usseaux, nella quale si richiede una rivalutazione dei rischi individuati nei pressi dell’esistente campeggio.

In seguito alla convocazione delle previste Conferenze di Pianificazione (avvenute in data 20/09/2010 e 15/10/2010) ed in relazione ai rilievi ed alle proposte presentate in tale sede dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino, è stato possibile avviare la fase di specificazione prevista dalla normativa vigente, e provvedere all’elaborazione del Progetto Preliminare di Variante Strutturale.

In riferimento alla partecipazione del Comune di Usseaux al bando di finanziamento PSR 2007 – 2013 (Sviluppo e rinnovamento delle borgate), alla presenza in graduatoria della borgata Laux, ed alle tempistiche contenute nel bando stesso, la Conferenza di Pianificazione inerente il Documento Programmatico ha, a suo tempo, precisato la possibilità di anticipare le procedure e l’adozione del progetto preliminare riferito alla borgata interessata dai finanziamenti PSR; le conferenze hanno altresì specificato che quanto elaborato ed adottato per la suddetta borgata, dovrà successivamente essere ricompreso nel progetto preliminare esteso all’intero territorio del Comune.

L'adozione del Progetto Preliminare riferito alla borgata Laux è avvenuta, a seguito del recepimento dei pareri previsti dalla normativa, con D.C.C.M. n. 14 in data 07/03/2011.

La presente variante strutturale ricomprende ed integra, pertanto, quanto precedentemente determinato per lo stralcio inerente la borgata Laux.

La bozza di Progetto Preliminare è stata elaborata a seguito del recepimento delle osservazioni e prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, con nota prot. n. 27766/DB14/00g in data 28/03/2012, nel quale “si ritiene che il quadro del dissesto contenuto nella documentazione relativa ai Comuni in oggetto possa considerarsi, allo stato attuale delle conoscenze, di maggior dettaglio rispetto a quello contenuto nell’elaborato 2 del PAI, nonché esaustivo ad aggiornare ed integrare il PAI medesimo, subordinatamente al recepimento delle osservazioni e prescrizioni sopra riportate, che dovrà in ogni caso essere completato nella fase di predisposizione del Progetto Preliminare di Variante urbanistica.”

Tale bozza è stata trasmessa in data 31/05/2012 con prot. n. 5233 e successivamente integrata in data 23/10/2012 con prot. 10592; a seguito dell’esame della documentazione è stato predisposto dai competenti settori regionali il parere, trasmesso con nota prot. 30945 in data 23/04/2013, in cui “si esprime una valutazione favorevole ai sensi dell’art. 31ter, comma 9 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. 1/2007, ed un parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 (art. 6 della L.R. 19/85) subordinatamente al recepimento delle osservazioni e prescrizioni di seguito riportate.”

Sulla scorta di tale parere è stato redatto il Progetto Preliminare di Variante Strutturale, la cui adozione è avvenuta con Deliberazione di Consiglio di Comunità Montana n. 19 in data 30/09/2013. Tale deliberazione e gli elaborati tecnici costituenti il predetto Progetto Preliminare sono stati depositati presso l’Albo Pretorio della Comunità Montana, oltre che sulle pagine web del Comune e della Comunità Montana stessa, per 30 giorni consecutivi, e precisamente dal 18/11/2013 al 17/12/2013. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, vale a dire entro il 16/01/2014, sono pervenute:


- n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dal Comune di Usseaux;
- n. 1 osservazione, articolata in più punti, presentata dall’Ufficio Urbanistico della Comunità Montana del Pinerolese;

Con deliberazione di Consiglio di Comunità Montana n. 6 in data 31/03/2014 sono state adottate le controdeduzioni alle osservazioni sul Progetto Preliminare di cui in precedenza.

In seguito alla convocazione delle previste Conferenze di Pianificazione (avvenute in data 20/06/2014 e 16/09/2014) ed in relazione ai rilievi ed alle osservazioni presentate in tale sede dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino (il cui contenuto e le relative controdeduzioni sono riportate nell’allegato “Risposte alle indicazioni emerse durante le conferenze di pianificazione”), si è proceduto all’elaborazione del Progetto Definitivo di Variante Strutturale.


## Sintesi dei dati territoriali e demografici

L'analisi di carattere demografico, inerente la popolazione del Comune di Usseaux, mostra come lo spopolamento, iniziato nei primi decenni del secolo scorso, sia proseguito fino in tempi recenti (*grafico 1*).



*Grafico 1 – Andamento demografico nel lungo periodo – Dati censimenti ISTAT*

L'analisi condotta sul breve periodo evidenzia una certa stabilizzazione nel corso degli ultimi anni (*grafico 2*), in relazione alle iniziative di carattere turistico e culturale, oltre che agli interventi volti alla conservazione del patrimonio edilizio esistente (*grafico 3*).



*Grafico 2 – Andamento demografico nel breve periodo*




Grafico 3 – Stanze ad uso abitativo per epoca di costruzione – Censimento 2001

Il Comune è costituito da cinque nuclei con caratteristiche architettoniche tipicamente montane (tab. 1), inseriti in un pregevole contesto ambientale.

	altitudine mt	popolazione residente		famiglie		abitazioni	
		1991	2001	1991	2001	1991	2001
Usseaux	1416	69	56	40	37	136	132
Balboutet	1557	47	30	20	20	68	70
Fraisse	1421	47	50	25	27	109	153
Laux	1381	18	16	11	9	59	53
Pourrieres	1418	49	33	21	18	98	96
case sparse		1	19		6	2	24

Tabella 1 – Dati sulle località abitate

### **Obiettivi, criteri e contenuti della variante**

Come evidenziato nel Progetto Preliminare, il presente adeguamento del Piano Regolatore vigente permette di suddividere il territorio in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità all' utilizzazione urbanistica.

Le verifiche e gli approfondimenti di carattere idrogeologico condotti hanno permesso di confrontare i contenuti del P.R.G. con il quadro dei rischi e dei dissesti, consentendo di provvedere all' adeguamento al PAI senza apportare modifiche all' assetto insediativo e strutturale dello strumento urbanistico.

La “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell' idoneità alla utilizzazione urbanistica” è stata sovrapposta alla cartografia di progetto del piano vigente, determinando le specifiche norme per classe e zona urbanistica.

## Cartografia

La presente Variante è stata redatta con l'utilizzo di cartografia di piano aggiornata e ridisegnata mediante la digitalizzazione della base catastale, l'aggiornamento della stessa (viabilità, fabbricati, ecc.) e la trasposizione delle indicazioni di P.R.G. vigente.

La nuova cartografia di Azzonamento comprende pertanto:

- il recepimento di tutte le varianti parziali effettuate successivamente all'approvazione regionale dello strumento urbanistico;
- l'aggiornamento, realizzato mediante fotointerpretazione, sopralluoghi e rilievi, di viabilità, idrografia e fabbricati.

L'aggiornamento si è reso necessario per la corretta definizione delle classi di rischio riferite alle porzioni di territorio effettivamente edificate o trasformate nel corso degli anni in attuazione del P.R.G.; la sovrapposizione delle classi di rischio ha determinato lo stralcio e/o la correzione di alcune zone normative nell'ambito delle quale esistevano previsioni insediative ora non più realizzabili.

In particolare le modifiche in tal senso effettuate riguardano l'area RE1, che è stata parzialmente stralciata, in quanto ricadente in classe III indifferenziata (*riferimento immagine 1*).

Zona	Sup. territ. stralciata mq	Sup. fond. stralciata mq	Indice fondiario mc/mq	Volume resid. stralciato mc	Abitanti teorici insed. stralciati
RE1	6.991	5.482	0,90	4.934	57

Tabella 2 – Elenco delle zone stralciate o ridefinite



Immagine 1 – Stralcio della tavola di azzonamento 3a (zona RE1)



## Schede di zona e tabelle riassuntive

In seguito dell'aggiornamento cartografico sono stati aggiornati anche i dati inerenti schede di zona e tabelle riassuntive.

Ciò ha comportato, in alcuni casi, correzioni e modifiche riguardanti le superfici delle zone di piano, delle aree a servizi e delle superfici fondiarie, con conseguente aggiornamento e ricalcolo delle volumetrie residue e degli abitanti insediabili. Complessivamente, le differenze rispetto al P.R.G. vigente sono esplicitate nelle sottostanti tabelle, dalle quali risulta evidente una diminuzione della volumetria edificabile massima e degli abitanti totali previsti.

Strumento urbanistico vigente			Variante strutturale adeguamento PAI		
Volume residenz. esistente (mc)	Volume residenz. residuo (mc)	Volume residenz. massimo (mc)	Volume residenz. esistente (mc)	Volume residenz. residuo (mc)	Volume residenz. massimo (mc)
122.770	101.362	224.132	135.313	86.695	222.008

Strumento urbanistico vigente			Variante strutturale adeguamento PAI		
Abitanti teorici esistenti	Abitanti teorici insediabili	Abitanti totali previsti	Abitanti teorici esistenti	Abitanti teorici insediabili	Abitanti totali previsti
1.322	1.121	2.443	1.463	925	2.388

Sulle schede di zona sono state inserite sia l'indicazione inerente le classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, che le specifiche norme di natura idrogeologica.

## Norme Tecniche di Attuazione

A seguito degli adeguamenti di carattere idrogeologico, alla nuova normativa ed alla definizione delle classi di idoneità per l'utilizzazione urbanistica del territorio, sono stati modificati i seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione:

- *art. 1 - Elaborati di piano*
- *art. 3 - Vincoli all'edificazione*
- *art. 10 - Poteri di deroga*
- *art. 12 - Altezza dei fabbricati*
- *art. 18 - Fasce e zone di rispetto*
- *art. 19 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e zone boscate*
- *art. 20 - Norme per le costruzioni in aree comprese in zona sismica, interamente sostituito dall'art. 20 – Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo.*
- *art. 21 - Centri storici (CS)*
- *art. 22 - Aree residenziali di completamento (RC)*
- *art. 23 - Aree residenziali di espansione (Re)*

- *art. 25 - Area per attrezzature sportive e per il tempo libero (Ais)*
- *art. 26 - Area per attrezzature di interesse generale (F)*
- *art. 27 - Area attrezzata di pian dell'alpe (PA - PAar.)*
- *art. 28 - Aree agricole (Aa)*
- *art. 29 - Aree artigianali esistenti (De)*
- *art. 30 - Aree per attrezzature artigianali e commerciali (D)*
- *art. 31 - Edifici sparsi esistenti in aree agricole*
- *art. 32 - Aree destinate ad attrezzature pubbliche*

### **Verifiche di compatibilità**

Con riferimento a quanto contenuto nella presente variante strutturale, di esclusivo adeguamento al PAI, si precisa che:

1) in relazione a quanto indicato all'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", la presente variante strutturale risulta esclusa dal processo di valutazione ambientale;

2) non essendo previsto nell'ambito della variante alcun incremento o trasferimento di previsioni residenziali, produttive e/o commerciali, non si configurano interferenze con quanto in precedenza approvato dai Comuni in merito a Compatibilità acustica e Criteri Commerciali.

3) la verifica degli strumenti di pianificazione di livello superiore (PTCP, PTR e Registro attività a pericolo incidente rilevante) ha evidenziato l'assenza di stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante, escludendo pertanto l'obbligo di adeguamento dello strumento urbanistico.

**Stralcio Norme di Attuazione:**

**artt. 1, 3, 10, 12, 18 p.to 3), 19, 20, 21 p.to 4.1), 22 p.to 4), 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 p.to 6), 32 modificati dalla Variante di adeguamento al PAI**

Art. 1 - ELABORATI DI PIANO

Il Piano Regolatore di Usseau, **come approvato con DGR n. 7-26604 in data 08/02/1999**, si compone dei seguenti elaborati:

A)	<u>Relazione illustrativa</u>				
B)	<u>Allegati tecnici:</u>				
	All.	1	Capacità d'uso dei suoli e loro limitazioni	sc.	1:10.000
	All.	2a	Carta geolitologica	sc.	1:10.000
		2b	Carta geomorfologica	sc.	1:10.000
		2c	Carta di sintesi e macrozonazione	sc.	1:10.000
		2d	Carta geolitologica e macrozonazione	sc.	1:2.000
		2e	Carta geolitologica e macrozonazione	sc.	1:2.000
		2f	Carta delle pendenze	sc.	1:10.000
		2g	Carta degli elementi riassuntivi desunti dalla Banca Dati Geologica	sc.	1:10.000
	<u>Relazione Geologico-Tecnica e Allegati integrativi 2a - 2b - 2d- 2h - 2l</u>				
		3	Uso del suolo in atto	sc.	1:10.000
		4	Ambiti soggette a vincolo	sc.	1:10.000
		4	La struttura turistico-ambientale	sc.	1:10.000
		6a-b-c-d-e	Destinazione d'uso degli edifici	sc.	1:10.000
		7a-b-c-d-e	Altezza degli edifici	sc.	1:10.000
		8a-b-c-d-e	Stato di conservazione degli edifici	sc.	1:1.000
		9	Infrastrutture e servizi pubblici esistenti	sc.	1:5.000
		9a-b-c-d-e	Infrastrutture e servizi pubblici esistenti	sc.	1:1.000
C)	<u>Tavole di Piano</u>				
	Tav.	1	Inquadramento territoriale	sc.	1:25.000
		2-2a	Destinazione delle aree e servizi	sc.	1:5.000
		3a-b-c-d-e-f	Destinazione delle aree e servizi	sc.	1:1.000
D)	<u>Norme tecniche di Attuazione</u>				

**Elaborati costituenti la Variante strutturale di esclusivo adeguamento al PAI:****- Elaborati urbanistici**

		<b>Schema di relazione – Stralcio Norme di Attuazione</b>		
		<b>Pareri Direzioni Regionali</b>		
		<b>Sintesi dei cronoprogrammi</b>		
		<b>Risposte alle indicazioni emerse durante le conferenze di pianificazione</b>		
<b>Tav.</b>	<b>2</b>	<b>Schema di Piano – aggiornamento anno 2012</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>

<b>Tav.</b>	<b>3a-b-c</b>	<b>Azzonamento – aggiornamento anno 2012</b>	<b>scala</b>	<b>1/2.000</b>
		<b>Schede e tabelle di zona – aggiornamento dicembre 2014</b>		

**- Indagini idrauliche e geomorfologiche**

<b>Elab.</b>	<b>1</b>	<b>Relazione integrativa e di risposta alle prescrizioni</b>		
<b>Elab.</b>	<b>2.1</b>	<b>Carta geologico-strutturale</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.2</b>	<b>Carta geomorfologia e dei dissesti</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.3</b>	<b>Carta degli eventi alluvionali storici</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.4</b>	<b>Carta dei caratteri litotecnici ed idrogeologici</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.5</b>	<b>Carta dei fenomeni valanghivi (SIVA)</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.6</b>	<b>Carta delle acclività</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.7</b>	<b>Carta delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti (SICOD)</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.8</b>	<b>Carta di sintesi dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica (base CTR)</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.9</b>	<b>Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (base catastale/ CTP)</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.10</b>	<b>Confronto tra lo stato di dissesto e le informazioni IFFI e PAI</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.11</b>	<b>Cartografia PAI</b>	<b>scala</b>	<b>1/10.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.12</b>	<b>Relazione</b>		
<b>Elab.</b>	<b>2.13</b>	<b>Schede conoidi</b>		
<b>Elab.</b>	<b>2.14</b>	<b>Schede processi lungo la rete idrografica</b>		
<b>Elab.</b>	<b>2.15</b>	<b>Schede tributari</b>		
<b>Elab.</b>	<b>2.16</b>	<b>Schede valanghe</b>		
<b>Elab.</b>	<b>2.17</b>	<b>Schede delle opere di difesa, dei ponti e degli attraversamenti (SICOD)</b>		
<b>Elab.</b>	<b>2.18</b>	<b>Schede frane</b>		
<b>Elab.</b>	<b>2.19</b>	<b>Catasto dati geognostici</b>		
<b>Elab.</b>	<b>2.20</b>	<b>Ricerca storica</b>		
<b>Elab.</b>	<b>2.21</b>	<b>Corografia ed individuazione bacini imbriferi e sottobacini</b>	<b>scala</b>	<b>1/15.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.22</b>	<b>Planimetria di individuazione dei dissesti legati alla dinamica torrentizia e nodi critici</b>	<b>scala</b>	<b>1/5.000</b>
<b>Elab.</b>	<b>2.23</b>	<b>Relazione idraulica – Modello hec ras Rio Assetta loc. Pourrieres allegato alla relazione idraulica</b>		
<b>Elab.</b>	<b>2.24</b>	<b>Analisi delle previsioni urbanistiche</b>		

**In caso di contrasto fra gli elaborati costitutivi del PRI e gli elaborati della presente Variante di esclusivo adeguamento al PAI, questi ultimi prevalgono.**

Art. 3 - VINCOLI ALL'EDIFICAZIONE

Le prescrizioni di Piano sono sempre ed in ogni caso subordinate ai seguenti vincoli derivanti da leggi o regolamenti in vigore:

- Vincolo idrogeologico (R.D. 30.12.1923 n. 3267 - Art. 30 L.R. Piemonte n. 56/77 e successive modificazioni);
- Vincolo sulla tutela del patrimonio artistico e storico e sulla protezione delle bellezze naturali Leggi 1.6.1939 n. 1089 e 29.6.1939 n. 1497);
- Vincolo cimiteriale (testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.34 n. 1265 e successive modificazioni L.R. Piemonte 56/77 e succ. modificazioni);
- Vincolo di protezione dei nastri stradali (D.M. 1.4.1968 n. 1404);

- Vincolo di protezione delle sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e canali di cui all'art. 29 L.R. Piemonte n. 56/77 e successive modificazioni;
- Vincolo sui beni culturali ambientali di cui all'art. 24 L.R. Piemonte n. 56/77 e successive modificazioni.
- Vincolo di cui alla legge 431/85.
- Norme e prescrizioni derivanti dalle disposizioni che regolano i territori compresi in zona sismica, cui il Comune di Usseaux è stato incluso (grado di sismicità S= 9 - 2<sup>^</sup> cat.), con D.M. del 4.2.1982, ai sensi della legge 2.2.1974 n. 64, **successivamente classificato in “zona 3S” con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e s.m.i.)**
- Servitù militari (L. 886/31 - 849/32 - 180/68 - 898/76 - 104/90);
- Pozzi di captazione idrica (D.P.R. 236/88);
- Vincolo del Depuratore (Circ. 43/77);
- Rispetto elettrodotti (D.P.C.M. 23/04/92)
- **Vincoli derivanti dall’adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico.**

#### Art. 10 – POTERI DI DEROGA

Con la procedura dell'art. 16 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nulla osta regionale, può derogare alle prescrizioni del P.R.G.C., nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, limitatamente ai parametri edilizi fissati per le diverse zone quali: l'altezza degli edifici, il rapporto di copertura, le volumetrie.

Anche per queste costruzioni la deroga non potrà superare i limiti di altezza di cui al D.M. **14/01/2008 24/1/86** e dovrà rispettare le limitazioni all'uso derivanti da condizionamenti di tipo geomorfologico.

Qualora le opere di interesse pubblico siano di iniziativa privata, il rilascio della concessione in deroga dovrà essere accompagnato dalla stipulazione di una convenzione, approvata dal Consiglio Comunale contestualmente alla deliberazione di deroga idonea a garantire il permanere della destinazione d'uso, da cui deriva il pubblico interesse, e specificatamente i vincoli cui i privati dovranno attenersi per la modificazione di tale destinazione, che comunque dovrà coincidere con una finalità propria del Comune o assunta come tale.

La deroga per consentire l'attività degli enti pubblici o istituzionalmente competenti in quanto corrispondenti ai fini istituzionali ed in grado di fornire i servizi o formare le opere di cui all'art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i., è ammessa in tutte le zone, fatti salvi i diritti di terzi e comunque nel rispetto dei vincoli di cui alla legge 1.6.39 n. 1089 ed alla legge 29.6.1939 n. 1497, previa verifica di compatibilità con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale ed idrogeologica.

In particolare si precisa che gli edifici per impianti tecnologici di modesta entità quale le centrali telefoniche, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, gli impianti di depurazione delle acque e quelli connessi alle reti di distribuzione dei servizi tecnologici, di carattere o di interesse pubblico, possono essere realizzati con singola concessione, anche in contrasto alle prescrizioni di cui alle presenti N.T.A. ed agli elaborati di piano, fermo restando il rispetto delle distanze dai confini e dalle strade e da quanto prescritto dal D.M. **24/1/86 14/01/2008**.

#### Art. 12 - ALTEZZA DEI FABBRICATI

... *omissis*...

L'altezza dei fabbricati è stata così definita nei commi precedenti ai fini del calcolo del volume edificabile.

L'altezza massima dei nuovi edifici, oltre al rispetto di quanto fissato dalle presenti norme e nelle relative tabelle per ciascuna zona omogenea, non potrà comunque superare le limitazioni imposte dal D.M. 24/1/86 **14/01/2008** e pertanto dovrà essere verificata anche secondo le disposizioni seguenti.

#### Art. 18 – FASCE E ZONE DI RISPETTO

##### 3) Corsi d'acqua

~~Per i corsi d'acqua esterni agli abitati esistenti ed alla loro perimetrazione vale quanto graficamente visualizzato nelle tavole del P.R.G.C., fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i.~~

**Per i corpi idrici per i quali gli approfondimenti geomorfologici hanno individuato specifiche fasce di pericolosità idraulica valgono le indicazioni riportate sulla cartografia di sintesi e le relative prescrizioni contenute nel successivo art. 20 - Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo.**

Laddove mancano le visualizzazioni grafiche valgono le prescrizioni dell'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i.

~~Per tutti i corsi d'acqua interni agli abitati esistenti se difesi da adeguate opere di protezione, le fasce si estenderanno almeno m. 5 per lato.~~

**All'interno delle zone di trasformazione urbanistica, con esclusione delle zone agricole, per gli interventi di nuova costruzione e per ampliamenti dall'esistente, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali soggetti ai disposti del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) o demaniali sono definite dalle risultanze degli approfondimenti geomorfologici ed idraulici condotti in sede di formazione dello strumento urbanistico e dalle conseguenti prescrizioni per singola zona o area di piano, ed in via residuale, dall'art. 96 lett. f) del RD 523/1904 che individua una fascia di inedificabilità assoluta di 10m dal piede dell'argine o della sponda naturale.**

**Nelle zone agricole si deve mantenere una distanza minima di mt 15 dal limite del demanio di torrenti, rii, canali scoperti. Sono fatte salve le indicazioni riportate sulla “Cartografia di Sintesi” e relativa normativa, allegate allo studio idrogeologico di cui al successivo art. 20.**

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono consentite le destinazioni di cui agli artt. 29 e 27, 3° comma, della L.R. 56/1977, nonché le sistemazioni a verde, la conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, le attrezzature ricreative e sportive connesse all'attività dello sci di fondo ed i relativi parcheggi pubblici.

Negli edifici esistenti nelle fasce di rispetto alla data di adozione del primo Progetto Preliminare di P.R.G.C. sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), art. 13 terzo comma della L.R. 56/1977.

**Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni e prescrizioni del successivo art. 20 – Aree di potenziale rischio geologico e prescrizioni per la tutela del suolo.**

#### Art. 19 - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E ZONE BOScate

~~Nelle aree soggetto a vincolo idrogeologico, il rilascio della concessione è subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, concessa dal Presidente della Giunta Regionale.~~

In ogni caso, nelle suddette aree, nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione individuate dal P.R.G.C., sono vietate:

- a) nelle aree a bosco di alto fusto o di rimboscamento; nei boschi che assolvano la funzione di salubrità ambientali o di difesa dei terreni;
- b) in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni, o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico può essere consentita l'apertura di strade soltanto al servizio di attività agro-silvo-pastorali ed estrattive, previa l'autorizzazione di cui al 1° comma.

**Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 7 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, gli interventi di trasformazione del suolo sono disciplinati dall'art. 30 della L.R. 56/77 e s.m.i., oltre che dai disposti della L.R. n. 45/89 e s.m.i. e della Circ. P.G.R. 4/AMD del 03/04/2012.**

#### Art. 20 — NORME PER LE COSTRUZIONI IN AREE COMPRESSE IN ZONA SISMICA

Il territorio del Comune di Usseaux è compreso in zona sismica con grado di sismicità S=9, 2° cat. (D.M. 4/2/82) ai sensi della legge 2/2/74 n. 64.

Pertanto l'edificazione nel territorio comunale dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) — le costruzioni disciplinate dalla 2/2/74 n. 64, cioè tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere denunciate ai sensi dell'art. 1 della L.R. 12/3/85 n. 19 e la copia dell'autorizzazione deve essere depositata in Comune prima dell'inizio dei lavori di costruzione;
- b) — a lavori ultimati, l'uso o l'abitabilità di una costruzione è subordinato al deposito in Comune del certificato di cui all'art. 5 della L.R. 12/3/85 n.19;
- c) — le procedure, le modalità di formazione e verifica degli strumenti urbanistici esecutivi sono fissate dalla L.R. 19/85 e dalla D.G.R. n. 2-19274 del 8/3/88 e specificate dalla Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/7/89;
- d) — le indagini di cui all'art. 1 della legge 2/2/74 n. 64 devono essere predisposte secondo quanto prescritto dal D.M. 11/3/88, "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", e tenendo conto delle indicazioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 5/GEO/P del 7/3/89.

Inoltre, le indagini geologico-tecniche richieste all'art. 14 della L.R. 56/77, condotte in modo specifico ed approfondito ai sensi della già citata L.R. 12/3/85 n. 19 e di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-19274 dell'8/3/88, hanno portato alle seguenti definizioni di classi di limitazione all'uso del territorio:

classe 1 — AREE EDIFICABILI — Sono comprese le porzioni di territorio esenti da significativi elementi penalizzanti per le quali non si evidenziano vincoli alla realizzazione degli interventi in previsione;

classe 2 — AREE EVENTUALMENTE EDIFICABILI — Sono compresi i settori che presentano limitati condizionamenti negativi sotto il profilo del dissesto idrogeologico e/o della stabilità e/o della pericolosità sismica. Per queste aree gli interventi di nuova edificazione sono subordinati all'esecuzione di opere di difesa e sistemazione idraulica e/o a studi ed indagini di dettaglio in funzione della tipologia dell'intervento in previsione;

classe 3 — AREE NON EDIFICABILI — Sono comprese le aree gravate da condizionamenti negativi che ne pregiudicano l'utilizzo a fini urbanistici. A titolo di esempio si possono citare: alvei di piena, conoidi attive, scarpate di terrazzo di altezza significativa e relativa fascia di

~~rispetto, settori interessati da dissesto in atto o potenziali, aree esposte al percorso e all'arresto di valanghe, versanti con acclività superiore ai 30 gradi.~~

~~In queste aree, allo stato attuale, non sono ammesse nuove costruzioni e sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione dello stato di fatto.~~

~~Le zone edificabili individuate dal P.R.G.C. risultano comprese in una delle precedenti classi di limitazioni all'uso del territorio; pertanto l'edificazione nelle zone di P.R.G.C., oltre alle prescrizioni specifiche di zona di cui ai seguenti articoli, dovrà anche rispettare le norme della classe geologica cui appartiene.~~

~~Limitatamente alle aree oggetto della Seconda Variante Parziale si applicano le prescrizioni contenute nello specifico allegato di carattere geologico, indipendentemente dalle indicazioni cartografiche relative alle classi di limitazione per l'uso del territorio contenute sulle tavole "Destinazione delle aree e dei servizi".~~

## **Art. 20 – AREE DI POTENZIALE RISCHIO GEOLOGICO E PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL SUOLO**

Nel quadro dell'adeguamento al PAI del PRG del Comune di Usseaux, sono stati redatti gli elaborati geologici previsti dalla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n° 7/LAP, dalla Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, dalla D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 e successive indicazioni regionali.

Il territorio è stato ripartito in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica, così come rappresentato nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica" e nei correlati stralci cartografici contenuti nell'elaborato "Analisi delle previsioni urbanistiche".

### **Classi di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica**

Le classi di pericolosità ed idoneità riconosciute sull'ambito interessato sono le seguenti:

- **classe I** – aree edificabili senza condizionamenti e/o prescrizioni
- **classe II** – aree edificabili dopo analisi di dettaglio; le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica e bassa intensità dei processi possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, individuabili a livello di progetto esecutivo, realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o, al massimo, dell'intorno significativo circostante, purché tali interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe.

Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo riguardante aree poste in classe II, situate in prossimità dei settori perifluviali dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore, ivi compresi tutti i rii ed i principali canali non classificati e/o aventi sedime non demaniale, ancorché intubati, dovrà essere supportato, a livello di singolo permesso di costruire, oltre che da indagine geologica e geotecnica condotto secondo quanto previsto dal DM 14.01.2008, anche da uno specifico studio idraulico del/i corso/i d'acqua eventualmente interessato/i, ove non espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d'alveo e delle sezioni di deflusso che corredano gli elaborati geologici, da effettuarsi secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando parametri di scabrezza reali, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta.



Ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni sopra citate, tenuto conto altresì della presenza, soprattutto in prossimità di aree abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo altresì alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali, finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta ufficiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i.

Per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti su pendio o alla base di scarpate o pareti rocciose, devono essere valutate preventivamente le condizioni di stabilità del sito, al fine di individuare le necessarie opere di stabilizzazione e di drenaggio.

- **classe III**, caratterizzata da elevata pericolosità geomorfologica. In particolare nei pendii montani in cui il condizionamento è dato dall'acclività o dalla presenza di terreni potenzialmente instabili, gli interventi andranno accompagnati da una specifica relazione geologica che ne verifichi la fattibilità, ai sensi del DM 14.01.2008; nelle aree soggette a fenomeni di dinamica fluviale e torrentizia occorrerà predisporre uno specifico studio idraulico del/i corso/i d'acqua eventualmente interessato/i.

La classe III è articolata come segue:

- **classe IIIa** – aree inedificate ed inedificabili per dissesto idraulico: alvei di piena con tempi di ritorno 200 e 500 anni; aree potenzialmente interessate da fenomeni di dinamica fluviale o di dinamica torrentizia in ambito di conoide; fascia di rispetto lungo i corsi d'acqua minori, compresi i tratti intubati, di ampiezza non inferiore a 10 m misurati dal ciglio superiore di entrambe le sponde (inedificabilità assoluta); in questa classe non sono ammissibili modificazioni morfologiche che possano ridurre o limitare il deflusso delle acque e/o incrementare il grado di rischio, quali, ad esempio, i riporti, i manufatti in genere, le recinzioni, ecc.;
- **classe IIIa1** – aree inedificate ed inedificabili per caratteri geomorfologici negativi (acclività elevata e affioramenti rocciosi; frane attive e quiescenti; scarpate di terrazzo e relative fasce di rispetto e dorsali in roccia);
- **classe IIIa2** – aree inedificate ed inedificabili perché soggette al distacco ed allo scorrimento di masse nevose;
- **classe IIIb2** – aree edificate ed edificabili dopo la realizzazione di interventi di riassetto territoriale come riportato nel cronoprogramma (difese spondali lungo i corsi d'acqua, interventi di risagomatura d'alveo e di adeguamento delle sezioni apicali di conoide, messa in opera di sistemi di monitoraggio in aree di frana, ecc.); in assenza di tali opere di sistemazione sono consentiti solo interventi sull'edificato esistente che non comportino un aumento del "carico antropico";
- **classe IIIb3** – aree edificate ed inedificabili; dopo la realizzazione delle opere di riassetto territoriale previste dal cronoprogramma saranno comunque consentiti interventi sull'edificato esistente che comportino solo un modesto aumento del "carico antropico"; in assenza di tali opere di sistemazione sono consentiti solo interventi che non comportino un aumento del "carico antropico";
- **classe IIIb4** – aree edificate ed inedificabili in quanto ricadenti in aree di dissesto attivo, in cui sono consentiti solo interventi sull'edificato esistente che non comportino un

aumento del “carico antropico”; gli edifici esistenti posti nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua (fasce di inedificabilità assoluta, di almeno mt 10, misurati dal ciglio superiore delle sponde) sono da considerarsi in classe IIIb4 a prescindere da quanto rappresentato sulla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”;

- **classe III indifferenziata** – aree inedificabili - estesi pendii montani da assimilare nell’insieme alla Classe IIIa1, ma in cui, per esigenze urbanistiche particolari, possono essere individuate con successive Varianti di Piano aree attribuibili a classi meno condizionanti (es. Classe II) a seguito di indagini di dettaglio da svilupparsi in relazione agli interventi;
- **area RME** – area a rischio molto elevato: nelle zone urbanistiche ricadenti all’interno di tale area sono ammessi gli interventi edilizi e urbanistici previsti dalla classificazione di idoneità all’utilizzazione urbanistica o dall’art. 50 delle N.di A. del PAI, applicando di volta in volta la norma più cautelativa.

Più in generale, per gli edifici isolati ricadenti in Classe III (ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente), nell’ottica del recupero dell’esistente già storicamente insediato, si ritiene possibile la manutenzione dell’esistente, la ristrutturazione e la realizzazione di ampliamenti igienico-funzionali a condizione che in fase attuativa (a livello di richiesta del permesso di costruire), venga elaborato uno specifico studio di compatibilità geomorfologica, comprensivo di indagini geologiche e geotecniche (ai sensi del D.M. 14/01/08) mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

Per le aree poste in Classe III, il Comune è tenuto ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico, sulle limitazioni e prescrizioni cui sono soggetti. Il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone, comunque derivanti dal dissesto segnalato, in analogia a quanto previsto dall’art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI, adottate con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26/04/01 e approvate con D.P.C.M. del 24/05/01. Tale dichiarazione, sottoscritta dal soggetto attuatore, dovrà contenere l’oggetto e l’ubicazione dell’intervento, l’indicazione della/e classi in cui questo ricade, la dichiarazione di essere a conoscenza del tipo di classificazione geologica.

In relazione a quanto indicato alla sezione 7.10 della NTE/1999 alla Circ. PGR 08/05/1996 n. 7/LAP, è compito dell’Amministrazione Comunale il controllo sull’attuazione dei singoli cronoprogrammi relativi agli interventi di riassetto territoriale previsti nelle classi IIIb. L’attuazione delle previsioni urbanistiche ammesse potrà avvenire solo a seguito di collaudo e relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

### **Norme generali**

Per ogni nuova opera che incrementi i volumi o le superfici o che generi nuovi volumi, dovrà essere redatta una indagine geologica e geotecnica ai sensi del DM 14/01/2008, ai fini di valutare la compatibilità dell’intervento in funzione dell’equilibrio idrogeologico dell’area circostante. In ogni caso l’ampiezza e l’approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l’intorno, all’impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell’intervento sotto il profilo del valore socio – economico e alla valenza in campo strategico.

**Per tutte le zone normative rappresentate in scala 1:2.000 sono riconoscibili le classi di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica.**

**Le situazioni di rischio idrogeologico riconosciute dovranno essere tenute in conto in sede di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.**

**Gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi nelle singole zone subiscono eventuali limitazioni in applicazione delle norme contenute nel successivo "Schema degli interventi ammessi", oltre che nelle singole "Schede di zona".**

**Richiamando le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, allegato "A", parte I, cap.6, le "Schede di zona" potranno contenere ed individuare puntualmente situazioni di particolare criticità, oggetto di prescrizioni specifiche.**

**Nel caso di sovrapposizioni di classi di rischio, prevalgono sempre le limitazioni più cautelative e, nel caso di disallineamenti cartografici, prevalgono le elaborazioni di maggior dettaglio, contenute negli elaborati a scala maggiore e nelle "Analisi delle previsioni urbanistiche". Per quanto riguarda le delimitazioni delle classi di sintesi delle singole zone, il riferimento è rappresentato dallo stralcio cartografico allegato alla scheda relativa alla specifica zona di piano.**

**Per la realizzazione di opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità idrogeologica elevata, non altrimenti localizzabili, si applicano i disposti di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i., comprendente l'acquisizione preventiva del parere vincolante della Regione.**

**Nel caso di fabbricati ricadenti in differenti classi di pericolosità geomorfologica, sarà possibile applicare a porzioni del fabbricato la diversa classificazione:**

- **in caso di edifici costituiti da più unità immobiliari il limite delle classi verrà fatto coincidere, ove possibile, col confine catastale delle stesse;**
- **in caso di edifici non ricadenti nella precedente casistica, gli interventi edilizi avranno le limitazioni proprie della classe più cautelativa, a meno che il progetto degli interventi, sulle porzioni di edificio ricadenti in classe meno cautelativa, certifichi che gli interventi non determinino un peggioramento delle situazioni di rischio.**

**Nel caso di edifici ricadenti in parte in classe IIIb e in parte in classe IIIa , valgono le norme della Classe IIIb riferita all'intero edificio.**

**Per quanto non specificato dalle presenti norme si rimanda a quanto contenuto nella Circ. 7/LAP e relativa N.T.E. e nella DGR n. 64-7417 del 07/04/2014 e relativo allegato "A".**

#### **Definizione del "carico antropico"**

**In coerenza con le indicazioni al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla DGR n. 64-7417 del 07 aprile 2014 si richiamano le definizioni di seguito riportate.**

**a) Non costituisce "incremento di carico antropico":**

- 1. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc.);**
- 2. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, ecc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 e IIIb4 nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;**
- 3. realizzare interventi di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;**

4. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;

**b) Costituisce “modesto incremento di carico antropico”:**

1. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d’uso;
2. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d’uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell’Allegato “A” alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014;
3. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I dell’Allegato “A” alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
4. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
5. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
6. gli interventi ammessi dall’art. 3 della l.r. 20/09.

**c) Costituisce “incremento di carico antropico”:**

1. ogni cambio di destinazione d’uso che richieda, nel rispetto dell’art. 21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d’uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l’uso residenziale;
2. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui alla precedente lett. b);
3. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale, di cui alla precedente lettera a) e negli ampliamenti di cui al punto 3 di cui alla precedente lettera b);
4. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09.

Sono fatte salve in ogni caso le prescrizioni contenute nelle N.T.A. del P.R.G., nelle “Schede di zona” e le limitazioni contenute nel successivo “Schema interventi ammessi”.

Schema interventi ammessi

INTERVENTI AMMESSI		Illa (*)	Illa1 (*)		
			aree soggette a dissesti attivi o incipienti	aree condizionate unicamente dall'acclività dei versanti	
RESIDENZIALE	nuovo impianto	no	no	no	
	ampliamento	no	no	si (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	mutamento d'uso	parziale (***)	no	no	si (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
		totale	no	no	no
TURISTICO-RICETTIVO comprese strutture private e/o pubbliche con presenza costante di posti letto	nuovo impianto	no	no	no	
	ampliamento	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	mutamento d'uso	parziale	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
		totale	no	no	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
PRODUTTIVA, INDUSTRIALE, ARTIGIANALE – COMMERCIALE E DIREZIONALE	nuovo impianto	no	no	no	
	ampliamento	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	
	mutamento d'uso	parziale	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, e fino ad un massimo pari a 50 mq di sup. coperta; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva
		totale	no	no	
TUTTE LE DESTINAZIONI D'USO	Attrezzature, volumi tecnici, ecc. (non rientranti nella definizione di ampliamento)	no	no	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	Bassi fabbricati	no	no	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	Locali interrati	no	no	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	Opere a raso	si, se non altrimenti localizzabili	si, se non altrimenti localizzabili	si	
	Recinzioni	si	si	si	

<b>AGRICOLA</b>	<b>nuovo impianto</b>	no	no	si, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E.) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, ad esclusione dei locali residenziali	
	<b>depositi agricoli (20 mq)</b>	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	<b>ampliamento</b>	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, fino ad un massimo del 20%	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, fino ad un massimo del 20%	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	<b>mutamento d'uso</b>	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, ad esclusione dei locali residenziali	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, ad esclusione dei locali residenziali	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, ad esclusione dei locali residenziali	
<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	<b>reti e loro pertinenze</b>	si, se non altrimenti localizzabili	si, se non altrimenti localizzabili	si	
	<b>viabilità, parcheggi a raso, aree verdi e sportive prive di edificazione</b>	si, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	<b>servizi comportanti edificazione (esclusi i casi previsti nella categoria "turistico-ricettiva", ovvero con presenza di posti letto)</b>	<b>nuovo impianto</b>	no	no, fatti salvi i casi di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.	si, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, per impianti di limitata consistenza volumetrica e limitato valore economico; sono fatti salvi i casi di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.
		<b>ampliamento</b>	no	no, fatti salvi i casi di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.	si, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio per impianti di limitata consistenza volumetrica e limitato valore economico; sono fatti salvi i casi di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.
<b>mutamento d'uso</b>		no	no, fatti salvi i casi di cui all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m.i.	si, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
<b>note</b>	(*) gli interventi di qualsiasi tipo non devono ostacolare il regolare deflusso delle acque.				
	(**) gli interventi sono ammessi esclusivamente per adeguamenti igienico funzionali delle unità abitative e/o attività esistenti, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq.				
	(***) per mutamenti d'uso parziale si intendono gli interventi di mutamento di destinazione d'uso e riutilizzo a fini residenziali di quelle parti di edificio attualmente destinate al servizio dell'abitazione, purchè facenti parte integrante dell'immobile.				
	Sono ovunque ammessi gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di volume e superficie utile, né mutamento d'uso. Per le categorie di interventi edilizi previste dal PRG e non comprese nel presente Schema, si faccia riferimento alle indicazioni contenute al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla DGR n. 64-7417/2014.				
	Gli interventi di recupero sopraelencati sono ammissibili purchè non ricadenti in aree di frane attive, inondabili e sottoposte a valanga.				
	Gli interventi di ampliamento e/o nuova edificazione sono consentiti unicamente in aree esterne alla fascia di rispetto di 10 mt dai corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 96 del R.D n. 523/1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche).				
	Per ampliamento si intendono gli interventi di aumento volumetrico o di superficie normati dal P.R.G. per le diverse zone e destinazioni.				
	Per mutamento d'uso si intende la variazione da una precedente destinazione urbanistica a quella indicata.				

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>IIIa2</b>	<b>III indifferenziata (*)</b>	<b>IIIb4 (*)</b>	
<b>RESIDENZIALE</b>	<b>nuovo impianto</b>	no	no	no	
	<b>ampliamento</b>	no	si (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**) in caso di previsione e realizzazione di opere di riassetto territoriale	
	<b>mutamento d'uso</b>	<b>parziale (***)</b>	no	si (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio (par. 6.3, comma 2 N.T.E.)
		<b>totale</b>	no	si (**) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio (par. 6.3, comma 2 N.T.E.)	no
<b>TURISTICO-RICETTIVO</b> comprese strutture private e/o pubbliche con presenza costante di posti letto	<b>nuovo impianto</b>	no	no	no	
	<b>ampliamento</b>	no	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**) in caso di previsione e realizzazione di opere di riassetto territoriale, unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	<b>mutamento d'uso</b>	<b>parziale</b>	no	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si (**) in caso di previsione e realizzazione di opere di riassetto territoriale unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio
		<b>totale</b>	no	si (**), unicamente in assenza di incremento di posti letto, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	no
<b>PRODUTTIVA, INDUSTRIALE, ARTIGIANALE</b> - COMMERCIALE E DIREZIONALE	<b>nuovo impianto</b>	no	no	no	
	<b>ampliamento</b>	no	si, se legato al mantenimento di attività esistenti, con un incremento massimo del 20%, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	si (**), se legato al mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	
	<b>mutamento d'uso</b>	<b>parziale</b>	no	si, se legato al mantenimento di attività esistenti, fino ad un massimo di 200 mq, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva	si, se legato al mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio; sono esclusi interventi volti alla realizzazione di nuove unità abitative, anche se connesse alla funzione produttiva
		<b>totale</b>	no	no	no
<b>TUTTE LE DESTINAZIONI D'USO</b>	<b>attrezzature, volumi tecnici, ecc. (non rientranti nella definizione di ampliamento)</b>	no	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	<b>Bassi fabbricati</b>	no	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, in caso di previsione e realizzazione di opere di riassetto territoriale	
	<b>Locali interrati</b>	no	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	no	
	<b>Opere a raso</b>	no	si	si	
	<b>Recinzioni</b>	no	si	si	

<b>AGRICOLA</b>	<b>nuovo impianto</b>	no	si, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4, 5, 6, 7 N.T.E.); previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	no	
	<b>depositi agricoli (20 mq)</b>	no	si, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4, 5, 6, 7 N.T.E.); previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	<b>ampliamento</b>	no	si, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4, 5, 6, 7 N.T.E.); previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, fino ad un massimo del 20%	
	<b>mutamento d'uso</b>	no	si, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4, 5, 6, 7 N.T.E.); previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio; ad esclusione dei locali residenziali	
<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	<b>reti e loro pertinenze</b>	si, se non altrimenti localizzabili	si	si	
	<b>viabilità, parcheggi a raso, aree verdi e sportive prive di edificazione</b>	no	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	
	<b>servizi comportanti edificazione (esclusi i casi previsti nella categoria "turistico-ricettiva", ovvero con presenza di posti letto)</b>	<b>nuovo impianto</b>	no	no	no
		<b>ampliamento</b>	no	si, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	no
<b>mutamento d'uso</b>		no	si, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	no	
<b>note</b>	(*) gli interventi di qualsiasi tipo non devono ostacolare il regolare deflusso delle acque.				
	(**) gli interventi sono ammessi esclusivamente per adeguamenti igienico funzionali delle unità abitative e/o attività esistenti, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq.				
	(***) per mutamenti d'uso parziale si intendono gli interventi di mutamento di destinazione d'uso e riutilizzo a fini residenziali di quelle parti di edificio attualmente destinate al servizio dell'abitazione, purchè facenti parte integrante dell'immobile.				
	Sono ovunque ammessi gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di volume e superficie utile, né mutamento d'uso. Per le categorie di interventi edilizi previste dal PRG e non comprese nel presente Schema, si faccia riferimento alle indicazioni contenute al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla DGR n. 64-7417/2014.				
	Gli interventi di recupero sopraelencati sono ammissibili purchè non ricadenti in aree di frane attive, inondabili e sottoposte a valanga.				
	Gli interventi di ampliamento e/o nuova edificazione sono consentiti unicamente in aree esterne alla fascia di rispetto di 10 mt dai corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 96 del R.D n. 523/1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche).				
	Per ampliamento si intendono gli interventi di aumento volumetrico o di superficie normati dal P.R.G. per le diverse zone e destinazioni.				
	Per mutamento d'uso si intende la variazione da una precedente destinazione urbanistica a quella indicata.				



<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>IIIb3 (*)</b>		<b>IIIb2 (*)</b>		
		<b>in assenza di opere di riassetto territoriale</b>	<b>a seguito della realizzazione di opere di riass. terr. (****)</b>	<b>in assenza di opere di riassetto territoriale</b>	<b>a seguito della realizzazione di opere di riass. terr.</b>	
<b>RESIDENZIALE</b>	<b>nuovo impianto</b>	no	no	no	si	
	<b>ampliamento</b>	si (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, con un incremento massimo del 20% e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	si (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si	
	<b>mutamento d'uso</b>	<b>parziale (***)</b>	si (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, salvo specifiche prescrizioni di zona e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	si (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si
		<b>totale</b>	no		no	si
<b>TURISTICO-RICETTIVO</b> comprese strutture private e/o pubbliche con presenza costante di posti letto	<b>nuovo impianto</b>	no	no	no	si	
	<b>ampliamento</b>	si (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, unicamente in assenza di incremento di posti letto	si, con un incremento massimo del 20% dei posti letto e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	si (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, unicamente in assenza di incremento di posti letto	si	
	<b>mutamento d'uso</b>	<b>parziale</b>	si (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, unicamente in assenza di incremento di posti letto	si, con un incremento massimo del 20% dei posti letto, salvo specifiche prescrizioni di zona e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	si (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, unicamente in assenza di incremento di posti letto	si
		<b>totale</b>	no		no	si
<b>PRODUTTIVA, INDUSTRIALE, ARTIGIANALE – COMMERCIALE E DIREZIONALE</b>	<b>nuovo impianto</b>	no	si, limitatamente ad interventi di completamento di attività preesistenti, fino ad un massimo di 200 mq e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	no	si	
	<b>ampliamento</b>	si (**), se legato al mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, fino ad un massimo di 200 mq e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	si (**), se legato al mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si	
	<b>mutamento d'uso</b>	<b>parziale</b>	si (**), se legato al mantenimento di attività esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, fino ad un massimo di 200 mq, salvo specifiche prescrizioni di zona e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	si (**), previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si
		<b>totale</b>	no		no	si
<b>TUTTE LE DESTINAZIONI D'USO</b>	<b>attrezzature, volumi tecnici, ecc. (non rientranti nella definizione di ampliamento)</b>	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si	
	<b>Bassi fabbricati</b>	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si	
	<b>Locali interrati</b>	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, in zone non ricadenti in aree inondabili	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio residue	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, in zone non ricadenti in aree inondabili	si	
	<b>Opere a raso</b>	si	si	si	si	
	<b>Recinzioni</b>	si	si	si	si	

<b>AGRICOLA</b>	<b>nuovo impianto</b>	no	si, se non altrimenti localizzabile (par. 6.2, commi 4,5,6,7 N.T.E.) previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, ad esclusione dei locali residenziali	no	si	
	<b>depositi agricoli (20 mq)</b>	si, se di carattere funzionale ai fini del mantenimento di attività esistenti, e non altrimenti localizzabili (par. 6.2, commi 4, 5, 6, 7 N.T.E) e previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si	
	<b>ampliamento</b>	si, con un incremento massimo del 20% che non preveda nuove unità abitative	si			
	<b>mutamento d'uso</b>	si	si			
<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	<b>reti e loro pertinenze</b>	si	si	si	si	
	<b>viabilità, parcheggi a raso, aree verdi e sportive prive di edificazione</b>	si	si	si	si	
	<b>servizi comportanti edificazione (esclusi i casi previsti nella categoria "turistico-ricettiva", ovvero con presenza di posti letto)</b>	<b>nuovo impianto</b>	no	si, se non altrimenti localizzabili, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, per impianti di limitata consistenza volumetrica e limitato valore economico	si, se connessi ad impianti esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, per impianti di limitata consistenza volumetrica e limitato valore economico	si
		<b>ampliamento</b>	si, se legato al mantenimento di strutture esistenti e non altrimenti localizzabile, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, se non altrimenti localizzabile, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si, se di modesta entità e connessi ad impianti esistenti, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si
		<b>mutamento d'uso</b>	no	si, se non altrimenti localizzabile, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio, per impianti di limitata consistenza volumetrica e limitato valore economico	si, previo studio che valuti le specifiche condizioni di rischio	si
	<b>note</b>	(*) gli interventi di qualsiasi tipo non devono ostacolare il regolare deflusso delle acque.				
	(**) gli interventi sono ammessi esclusivamente per adeguamenti igienico funzionali delle unità abitative e/o attività esistenti, intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq.					
	(***) per mutamenti d'uso parziale si intendono gli interventi di mutamento di destinazione d'uso e riutilizzo a fini residenziali di quelle parti di edificio attualmente destinate al servizio dell'abitazione, purchè facenti parte integrante dell'immobile.					
	(****) anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto territoriale sono da escludersi nuove unità abitative connesse alla funzione produttiva					
	Sono ovunque ammessi gli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di volume e superficie utile, né mutamento d'uso. Per le categorie di interventi edilizi previste dal PRG e non comprese nel presente Schema, si faccia riferimento alle indicazioni contenute al cap. 7, parte II dell'Allegato A alla DGR n. 64-7417/2014.					
	Gli interventi di recupero sopraelencati sono ammissibili purchè non ricadenti in aree di frane attive, inondabili e sottoposte a valanga.					
	Gli interventi di ampliamento e/o nuova edificazione sono consentiti unicamente in aree esterne alla fascia di rispetto di 10 mt dai corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 96 del R.D n. 523/1904 (T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche).					
	Per ampliamento si intendono gli interventi di aumento volumetrico o di superficie normati dal P.R.G. per le diverse zone e destinazioni.					
	Per mutamento d'uso si intende la variazione da una precedente destinazione urbanistica a quella indicata.					

### Prescrizioni di carattere generale per la tutela idrogeologica

- I corsi d'acqua naturali, sia pubblici che privati, non devono subire restringimenti d'alveo o rettifiche del loro naturale percorso alterando la direzione di deflusso delle acque, né essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia sezione, a meno che gli interventi siano finalizzati a un miglioramento dell'efficienza idraulica e siano effettuati sulla scorta di indagini e verifiche idrauliche approfondite da sottoporre all'Autorità idraulica competente;
- non sono ammesse occlusioni, neppure parziali, dei corsi d'acqua naturali, incluse le zone di testata, con manufatti o riporto di terreno o di altri materiali;
- le eventuali nuove opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua naturali dovranno essere realizzate mediante ponti che, a prescindere dalle verifiche di portata, dovranno essere progettati in maniera tale per cui la larghezza della sezione di deflusso non vada a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera;
- la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, naturali o artificiali, pubblici o privati, limitrofi agli insediamenti esistenti e/o previsti, deve essere costantemente garantita, specie per i tratti d'alveo intubati, verificando le loro sezioni di deflusso ed adeguando quelle insufficienti;
- al di sopra dei tratti intubati dei corsi d'acqua naturali è vietato ogni tipo di edificazione;
- in caso di interventi su tratti intubati, che rappresentano una criticità idraulica ed un rischio per la sicurezza, si dovrà prioritariamente prevedere il loro riposizionamento a cielo aperto e, nel caso tale soluzione non fosse praticabile, l'utilizzo di coperture con griglie metalliche removibili e, ove necessario, carrabili;
- in caso di interventi che prevedono l'impermeabilizzazione dei suoli devono essere previste opere che garantiscano una corretta raccolta e un adeguato smaltimento delle acque meteoriche onde evitare che, in occasione di precipitazioni intense e/o prolungate, si verifichino fenomeni di ristagno ed infiltrazione in prossimità del settore urbanizzato. Le acque raccolte dovranno essere allontanate dall'area e scaricate in modo tale da evitare l'insorgenza di processi di instabilità nell'intorno significativo della stessa. Si raccomanda inoltre che la rete di raccolta delle acque sopra citata sia sottoposta a periodiche operazioni di ispezione e manutenzione, tali da garantirne la corretta funzionalità nel tempo;
- nelle zone acclivi o ubicate alla base di versanti, una particolare attenzione deve essere posta nella regimazione delle acque superficiali, comprese quelle eventualmente provenienti dalla rete stradale, che devono essere captate e convogliate in impluvi naturali, utilizzando gli opportuni accorgimenti per la loro dissipazione;
- nelle aree localizzate alla base di versanti caratterizzati da accentuata acclività deve essere mantenuta un'adeguata fascia di rispetto dal piede degli stessi, subordinando gli eventuali interventi edilizi ad una specifica verifica delle eventuali problematiche legate alla caduta massi;
- nelle aree prossime ad orli di scarpate morfologiche o di terrazzo devono essere garantite adeguate fasce di rispetto dal ciglio delle stesse, la cui ampiezza dovrà essere valutata sulla base di specifiche verifiche di stabilità e/o in base a valutazioni delle caratteristiche dell'ammasso roccioso;
- per gli interventi che prevedono scavi e sbancamenti in corrispondenza di pendii, scarpate o riporti di materiale, dovranno essere preventivamente condotte verifiche di stabilità al fine di accertare le condizioni di sicurezza e prevedere le necessarie opere di stabilizzazione e drenaggio.

Qualora risultassero delle differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle tavole di piano, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l'alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. n. 37/1994, nonché in ragione dell'art. 32, comma 3, titolo II delle NdA del PAI.

Le distanze minime da tutti i corsi d'acqua dovranno comunque essere verificate mediante specifici rilievi topografici di dettaglio al momento degli interventi in progetto.

#### Indicazioni sugli adempimenti connessi alla prevenzione del rischio sismico

Ai fini della prevenzione del rischio sismico le procedure urbanistico-edilizie dovranno ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084 ("D.G.R. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese"), come successivamente modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 7-3340 del 3 febbraio 2012 ("Modifiche ed integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011) e dalla D.G.R. n.65-7656 del 21 maggio 2014 ("Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084").

Per quanto riguarda nello specifico le attività di pianificazione urbanistica, il riferimento tecnico-normativo è rappresentato dalla D.D. 9 marzo 2012, n.540 ("Definizione delle modalità attuative in riferimento alle procedure di controllo e gestione delle attività Urbanistiche ai fini della prevenzione del rischio sismico, approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011"), che riporta in allegato (Allegato A) gli indirizzi regionali per la predisposizione degli studi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico negli strumenti di pianificazione e stabilisce che, a partire dal 1 giugno 2012, gli studi a corredo degli strumenti urbanistici generali e strutturali, devono comprendere una specifica indagine di microzonazione sismica con approfondimenti corrispondenti al livello 1 degli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica – ICMS (versione approvata nel novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome e successivi aggiornamenti predisposti nel 2011 dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale), individuati quale elaborato tecnico di riferimento per il territorio regionale.

La D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e s.m.i. ha provveduto a definire, per le diverse zone sismiche riconosciute nel territorio piemontese, (3S, 3 e 4), specifiche procedure e modalità di deposito e controllo concernenti gli aspetti edilizi e delle costruzioni, (ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 38/01), e gli aspetti urbanistici, (con riferimento all'art. 89 del citato D.P.R.). Il territorio in esame ricade in Zona sismica 3S. Pertanto, nell'ambito dei comuni compresi nella Zona Sismica 3S sono sottoposti a parere preventivo ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, tutti gli Strumenti Urbanistici Generali e tutti gli Strumenti Urbanisti Esecutivi così come definiti dalla legislazione regionale in materia, nonché le rispettive varianti.

Per tutti gli interventi di consistenza strutturale e per le opere geotecniche in previsione, indipendentemente dalla classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica di appartenenza valgono le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, attualmente rappresentate dal D.M. 14.01.2008. A tal proposito, si richiama, tra l'altro, che l'indicazione del profilo stratigrafico o categoria di sottosuolo ai sensi del D.M. 14.01.2008, riportata a titolo indicativo nella "Carta dei caratteri litotecnici" e nelle singole schede dell'"Analisi delle previsioni

urbanistiche”, dovrà essere in ogni caso verificata in sede di progettazione esecutiva attraverso adeguati approfondimenti di indagine.

In base alle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. Infrastrutture del 14.01.2008 (e relative istruzioni applicative emanate con la Circolare Ministeriale n. 617 del 02.02.2009), per ciascun sito d'intervento è necessario determinare l'azione sismica di progetto, secondo le indicazioni specificate alla sezione 3.2.

Per quanto riguarda la caratterizzazione geologica e geotecnica del sito, deve essere fatto riferimento ai cap. 6 e 7 del D.M. 14.01.2008, riferendosi al volume significativo, quale parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso.

Le indagini devono, quanto meno, essere indirizzate ad individuare la profondità del substrato, caratterizzare le coltri di copertura, quantificare gli aspetti topografici e la soggiacenza della falda, con le modalità e fino alle profondità richieste dalla normativa di cui sopra.

Per il sito di progetto deve inoltre essere verificata la stabilità nei confronti della liquefazione, secondo i criteri specificati nella sezione 7.11.3.4 del D.M. 14.01.2008.

La tipologia, l'ampiezza, ed il grado di approfondimento delle indagini devono essere rapportate alle problematiche e alla complessità geologica del sito, alle conoscenze geologiche già disponibili per l'intorno, all'impegno delle opere sotto il profilo tecnico, nonché alla rilevanza dell'intervento sotto il profilo del valore socio-economico e alla valenza in campo strategico.

A titolo di indirizzo si individuano le situazioni di seguito elencate:

- per gli interventi significativi di carattere pubblico, nonché per gli strumenti urbanistici esecutivi, le indagini dovranno, in linea di massima, sviluppare in modo esaustivo tutte le tematiche esposte nelle osservazioni di carattere generale, e prevedere, quanto meno, l'esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo fino alla profondità di 30m con la relativa prova Down Hole ed eventuali ulteriori prove in sito ed analisi di laboratorio, associato all'esecuzione di pozzetti esplorativi di controllo, spinti sino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 1m al di sotto del piano di fondazione.
- nel caso di “costruzioni di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, in cui la progettazione può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili” di cui al punto 6.2.2 del D.M. 14/01/2008, si ritiene opportuno vengano comunque forniti in allegato alla documentazione progettuale tutti i dati geologici e geotecnici conosciuti per l'intorno significativo del sito di intervento, con la relativa ubicazione cartografica.
- per tutti gli altri casi le indagini dovranno rispettare i criteri di indirizzo individuati dal decreto e richiamati nelle osservazioni generali e comprendere, quanto meno, l'esecuzione di pozzetti esplorativi, da realizzarsi fino alla profondità, indicativa, di almeno 4m e comunque 1m al di sotto del piano di fondazione.

#### Art. 21 - CENTRI STORICI (CS)

##### 4.1) Prescrizioni specifiche

~~Nelle parti delle aree CS1 e CS6 comprese in classe 3 di limitazione all'uso del territorio sono consentiti, sugli edifici esistenti, solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, come definiti all'art. 6.~~

~~Nella zona CS5 (Inverso Fraisse), l'indagine geologica da formare secondo le prescrizioni di legge, dovrà verificare la necessità di realizzare opere in difesa della scarpata, sul cui ciglio insistono gli edifici, in quanto soggetta ad una potenziale erosione al piede da parte del torrente Chisone.~~

Gli interventi sui beni riconosciuti di interesse storico, ambientale e/o documentario, sono subordinati al parere favorevole della competente Sovrintendenza quando sussiste vincolo, ancorchè introdotto ai sensi del disposto del punto 6) Edifici oggetto di tutela architettonica, dell'Art. 18 delle presenti N.T.A..

**La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 20 delle N.T.A. e nella relativa *Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche*.**

## Art. 22 - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (RC)

### 4) Prescrizioni specifiche

~~Area Rc2: nella parte compresa in classe 3 di limitazione all'uso del territorio sono consentiti sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, come definiti dal precedente art. 6;~~

Area Rc3: gli edifici esistenti nell'area, equiparabili per la loro connotazione ambientale-documentaria agli edifici del contiguo centro storico CS2, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 21.

~~Area Rc7: gli interventi di nuova edificazione dovranno essere preceduti dallo studio idrogeologico del Rio del Colletto che dovrà comprendere la verifica idraulica dell'attraversamento della S.S. 23 e l'indicazione degli eventuali interventi di sistemazione idraulica e delle opere di difesa necessari a garantire la sicurezza dell'area;~~

Area Rc8: gli interventi di nuova edificazione devono essere preceduti dall'esecuzione di interventi di consolidamento del muro di argine in cls. esistente lungo il lato Sud dell'area;

~~Area Rc9: non sono edificabili i settori caratterizzati da eccessiva acclività, potenziale caduta di masse nevose, detrito non stabilizzato. Per la parte rimanente dell'area, caratterizzata da morfologia irregolare, si dovrà procedere ad una verifica puntuale degli interventi sotto il profilo della stabilità globale dell'insieme opera terreno; in particolare dovrà essere verificata la possibilità di riutilizzo dell'edificio diroccato in relazione alla sua collocazione ed alle condizioni del versante roccioso ad esso sovrastante: specifica perizia geologica dovrà in tal senso garantire la sicurezza del sito. con ricorso allo Strumento Urbanistico Esecutivo, se l'intervento previsto esprime l'intera possibilità edilizia di zona ovvero con ricorso alla Concessione subordinata alla stipula di una Convenzione, ai sensi del 5° comma dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s. m. ed integrazioni, nel caso l'intervento previsto esprima un'utilizzazione parziale ( $\leq 50\%$ ) delle nuove possibilità edilizie di zona, è possibile operare in relazione al complesso turistico/alberghiero esistente nell'area Cs6, nel rispetto di quanto riportato al comma successivo e a seguito di analisi e valutazioni geomorfologiche ed ambientali, il potenziamento dell'attività turistica-ricettiva con modesti interventi localizzati nel bosco retrostante la struttura esistente.~~

L'intervento concesso deve essere realizzato senza procedere all'abbattimento di alcuna essenza resinosa, deve essere dotato di soli collegamenti pedonali all'albergo esistente ed al parcheggio situato lungo la viabilità esistente; sono consentite non più di sette unità ad un piano fuori terra, costruite in legno e/o pietra, di superficie lorda pari a 40 mq. ognuna e di altezza massima non superiore a 4 metri.

La volumetria complessivamente realizzabile nella zona dovrà essere calcolata sull'area libera al netto della zona coincidente con la classe geologica di limitazione 3 di idoneità IIIa1.

Le costruzioni in previsione dovranno essere localizzate in corrispondenza della porzione più distale della dorsale. Al fine di ridurre al minimo gli scavi ed i riporti, il posizionamento dovrà avvenire utilizzando in primo luogo i terrazzamenti naturali già esistenti nell'area e realizzando, successivamente, modeste gradonature lungo la porzione rimanente del versante.

~~La porzione dell'area di classe 3 sviluppata a sud dell'area eventualmente edificabile non dovrà essere utilizzata per attività antropiche.~~

~~Una opera di difesa di tipo passivo (rilevato), disposta lungo il piede del versante retrostante l'area Rc9 potrà essere realizzata in modo da proteggere sia i nuovi interventi che le porzioni edificate già esistenti.~~

**La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 20 delle N.T.A. e nella relativa *Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche*.**

### Art. 23 - AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE (Re)

*...omissis...*

In particolare per alcune aree o parti di esse si prescrive:

~~Area Re1: è in edificabile la parte orientale compresa in classe 3 di limitazione all'uso del territorio; in tale settore sono ammessi servizi pubblici, quali: verde e parcheggi; nel caso di redazione di P.P.E. lo stesso potrà essere esteso all'attigua area Rc2.~~

~~Area Re2: in sede di S.U.E. dovrà essere sviluppata una ricerca sulla stabilità della parte ovest dell'area, secondo le indicazioni cartografiche. In particolare dovrà essere condotta una approfondita indagine sui terreni e sulla stabilità globale dell'insieme struttura terreno, in rapporto alle condizioni glaciali e geomeccaniche della massa rocciosa nel caso di redazione di P.P.E. lo stesso potrà essere esteso all'attigua area Rc3.~~

~~Inoltre si segnala la possibilità che, per le motivazioni infra espresse, l'attuale valutazione sul grado di utilizzabilità dell'area (Classe 2) formulata sulla base dei dati di archivio disponibili che indicano l'incidenza di una valanga fino all'abitato, possa venire modificata dall'acquisizione di informazioni più dettagliate riguardanti il percorso della massa nevosa e l'originaria ubicazione degli edifici distrutti e/o danneggiati.~~

~~In sede di S.U.E. dovrà pertanto, tra l'altro, essere portata a termine una ricerca finalizzata alla definizione del problema sopra esposto.~~

~~Area Re3: gli interventi in detta area non dovranno comportare nuovi accessi dalla Strada Statale; potranno essere rilocalizzate le aree indicate a servizi al fine di garantire, in via prioritaria, idonea barriera visiva e antinquinamento verso la Strada Statale stessa e verso la vicina area a destinazione produttiva e le aree interessate dalla fascia di rispetto del bacino idroelettrico dovranno restare inedificate e disponibili alla formazione del sistema infrastrutturale privato, parcheggio e verde.~~

~~Area Re5: risulta in edificabile la porzione settentrionale dell'area, potenzialmente interessabile dalla dinamica del T. Chisone e comprendente un canale di deflusso abbandonato, tuttora sede di falda superficiale, come per Re1;~~

~~Area Re6: gli interventi in detta area dovranno essere preceduti dalla realizzazione di opere di difesa che raccordino il muro in cls. con la scogliera in massi esistenti e da interventi di rinforzo del tratto occidentale della scogliera stessa che ne comprendano anche la sopraelevazione. Il progetto di massima degli interventi e delle opere in progetto dovrà essere allegato allo S.U.E.. Le costruzioni dovranno essere localizzate in corrispondenza dei settori settentrionali, rilevati, dell'area.~~

~~Area Re7 e Re8: l'edificabilità dei settori marginali delle aree potrà essere valutata a seguito dei risultati degli approfondimenti d'indagine da predisporre in sede di S.U.E., sviluppando, in particolare, lo studio di dettaglio della possibile interferenza di fenomeni legati al versante meridionale della Rocca del Laux, quali crolli e movimenti di masse nevose. Sulla base dei risultati degli approfondimenti d'indagine, alcune porzioni di area potranno essere dichiarate non edificabili: al fine di definire la localizzazione ottimale degli interventi edilizi all'interno delle aree Re7 e Re8 valutate nella loro globalità, l'estensione degli strumenti urbanistici esecutivi dovrà possibilmente essere portata alle aree intere: in ogni caso le porzioni ampliate, oggetto del presente parere, non potranno formare S.U.E. indipendenti, ma dovranno essere incluse all'interno di ambiti più estesi.~~

Infine, per entrambe le aree Re7 ed Re8, gli interventi edilizi dovranno essere localizzati prioritariamente in continuità con l'edificato esistente, a meno che studi di dettaglio individuino situazioni di tipo particolare.

**La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 20 delle N.T.A. e nella relativa *Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche*.**

~~Art. 24 - AREA DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE TURISTICA (At)  
———— (Tabella n. 2)~~

~~[Annullato su parere dell'Assessorato Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Settore Approvazione Strumenti Urbanistici, rilasciato in data 17/5/1996, prot. n. 2242/94].~~

Art. 25 - AREA PER ATTREZZATURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO (Ais)

*...omissis...*

Nelle more di formazione del progetto complessivo d'area predetto, sui manufatti esistenti, nel rispetto della legislazione di settore riguardante ciascun manufatto, potranno essere eseguiti interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 13 della L.R. 56/77, ovvero interventi (di tutela idraulica, di consolidamento spondale, ecc.) necessari a garantire la pubblica sicurezza ed incolumità.

**La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 20 delle N.T.A. e nella relativa *Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche*.**

~~Il campeggio con annesso edificio a servizi, presente all'interno dell'area Ais ed ubicato in gran parte nell'alveo di piena straordinaria del Torrente Chisone — considerato che le opere idrauliche a difesa esistenti sono di limitata efficienza e che le opere prescritte per le zone Re6 e D3 risultano urgenti ed indifferibili in quanto necessarie a diminuire la pericolosità nel suddetto ambito — dovrà essere oggetto di ordinanza di sgombero al fine della tutela della pubblica incolumità, in concomitanza di eventi idrologici intensi.~~

Art. 26 - AREA PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE (F)

*...omissis...*

Gli interventi potranno essere realizzati con l'applicazione dei seguenti indici e misure:

- Indice di fabbricabilità territoriale (da calcolare solo sulla superficie territoriale non compresa ~~nella classe geologica di limitazione 3~~ nelle classi di rischio IIIa e IIIa1): 0,15 mc/mq.



- Superficie occupata per impianti e strutture coperte: 5% sup. fond.
- Superficie occupata per impianti scoperti: 25% sup. fond.
- Parcheggi interni: 20% sup. fond.
- Area verde: 50% sup. fond.

~~In particolare si prescrive che, in sede di studio preliminare, siano formate approfondite indagini sui terreni di fondazione e di verifica di stabilità dell'insieme struttura terreno, in rapporto alle condizioni giaciture e geomeccaniche del sito. L'utilizzo dei terreni in esame deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche usuali e per motivi di sicurezza con eventuali protezioni a salvaguardia dell'eventuale pericolo di caduta massi della Rocca del Laux, come prescritto dalla Relazione Geologico-Tecnica che dispone che la fascia meridionale dell'area, appartenente alla classe 3 di limitazione all'uso del territorio, non sia interessata da interventi edificatori.~~

**La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 20 delle N.T.A. e nella relativa *Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche*.**

#### Art. 27 - AREA ATTREZZATA DI PIAN DELL'ALPE (PA - PAar.)

... *omissis*...

Modalità di intervento:

Il Piano Particolareggiato Esecutivo, di cui agli artt. 38, 39 e 40 della L.R. 56/77, esteso all'area attrezzata di cui alla scheda 1 e all'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area del Parco e redatto con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali, di cui all'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, è sottoposto al parere della Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei Beni culturali ed ambientali ai sensi degli art. 8 e 9 della legge regionale 3.4.1989 n. 20.

Inoltre il Piano Particolareggiato Esecutivo dovrà tener conto di quanto prescritto per le varie classi di **pericolosità ed idoneità** ~~limitazione all'uso del territorio~~, di cui al precedente art. 20 e dovrà essere predisposta un'indagine di dettaglio finalizzata ad evidenziare l'eventuale presenza di depositi lacustri o torbosi, e comprendente la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione.

... *omissis*...

#### Art. 28 - AREE AGRICOLE (Aa)

... *omissis*...

Ogni nuova edificazione e le relative opere di urbanizzazione, modificazione o formazione di viabilità agro-silvo-pastorale, formazione o modificazione di terrazzamenti, nonché gli interventi eccedenti il restauro ed il risanamento, sono subordinati alla preventiva elaborazione di indagini geologico-tecniche che accertino la presenza di rischi idrogeologici e prescrivano, a seconda dei casi, le operazioni necessarie per la sistemazione idrogeologica ed il contenimento, le caratteristiche delle fondazioni e delle eventuali opere di consolidamento dei versanti, ovvero le opere necessarie al fine di garantire la stabilità dei fabbricati e dei manufatti.

**La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 20 delle N.T.A. e nella relativa *Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche*.**

... *omissis*...

Art. 29 - AREE ARTIGIANALI ESISTENTI (De)  
(Tabella n. 3)

... *omissis*...

Sempre al fine di un migliore inserimento ambientale le recinzioni dovranno essere possibilmente in legno e/o pietra, simili per tipologia e materiali a quelle presenti delle aree edificate limitrofe.

~~Inoltre nel settore ovest dell'area De1 nuove costruzioni o ampliamenti dovranno essere preceduti da uno studio sulla stabilità del materiale di riporto secondo le prescrizioni del D.M. 11/3/1988, quest'ultimo non potrà in ogni caso essere utilizzato come terreno di fondazione. Le parti delle aree De1 e De2 comprese in classe 3 di limitazione all'uso del territorio non potranno sopportare l'edificazione ma risultano di pertinenza.~~

**La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 20 delle N.T.A. e nella relativa *Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche*.**

Art. 30 - AREE PER ATTREZZATURE ARTIGIANALI E COMMERCIALI (D)  
(Tabella n. 3)

... *omissis*...

E' ammessa la realizzazione di unità residenziale al servizio dell'attività produttiva o commerciale di superficie massima di mq. 200.

~~Inoltre si prescrive:~~

- ~~- per l'area D3 gli interventi dovranno essere preceduti dalla realizzazione di opere di difesa che raccordino il muro in cls. con la scogliera in massi esistenti e da interventi di rinforzo del tratto occidentale della scogliera stessa che ne comprendano anche la sopraelevazione. Il progetto di massima degli interventi e delle opere dovrà essere allegato al S.U.E.. Le costruzioni dovranno essere localizzate in corrispondenza dei settori settentrionali rilevati.~~

**La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 20 delle N.T.A. e nella relativa *Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche*.**

Art. 31 - EDIFICI SPARSI ESISTENTI IN AREE AGRICOLE

6) Annucleamenti rurali abbandonati.

Per gli edifici costituenti i nuclei predetti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, per la parte già destinata a residenza rurale. E' ammessa la ristrutturazione edilizia per un recupero dell'esistente volumetria alla destinazione residenziale o turistica. Gli interventi predetti non potranno comunque comportare modificazione di tipo ambientale e/o la realizzazione di opere di tipo infrastrutturale, che possano contrastare con l'ambiente circostante. Eventuali interventi di ampliamento contenuti nei limiti dimensionali stabiliti dall'ultimo comma e concedibili solo ad avvenuto riutilizzo di tutti i volumi preesistenti sono consentiti con ricorso a strumento urbanistico esecutivo, che oltre a contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'art. 41bis L.R. 56/77 e s.m.i., dovrà fornire chiare indicazioni in ordine alla tipologia degli edifici ed ai materiali da utilizzare, e uno specifico studio di tipo ambientale per l'inserimento dell'intervento nel paesaggio, nonché uno studio idrogeologico dell'area con l'indicazione degli eventuali interventi necessari.

La proposta dovrà inoltre contenere chiare indicazioni in merito alla riorganizzazione funzionale ed alla rivitalizzazione del sito (viabilità ed accessi, urbanizzazioni residenziali, tutela ambientale, smaltimento dei rifiuti); è ammesso oltre al recupero ai fini residenziali, anche il recupero ai fini agrituristici, nel rispetto delle leggi di settore, regionali e nazionali.

Attraverso lo strumento urbanistico esecutivo è ammesso l'ampliamento necessario al miglioramento funzionale delle abitazioni, non eccedente il 20% della superficie utile esistente, 25 mq. sono comunque consentiti, anche se eccedono tale limite e l'innalzamento ai soli fini del conseguimento delle altezze utili.

~~Per gli annuleamenti abbandonati o i singoli edifici in essi compresi, ricadenti in classe geologica di limitazione 3 sono ammessi unicamente interventi di manutenzione e restauro; in ogni caso il riuso abitativo di tali edifici è subordinato a specifica perizia geologica idrogeologica che garantisce la sicurezza del sito o prescrive, ove possibile, le opere necessarie per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza.~~

**La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 20 delle N.T.A. e nella relativa *Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche*.**

#### Art. 32 - AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE

*...omissis...*

Nelle aree soggette a vincolo per servizi ed attrezzature di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e successive modificazioni, e fino all'acquisizione da parte degli enti pubblici competenti, oltre ad interventi per recinzione mediante opere a giorno è consentito, agli aventi titolo, di:

- a) intervenire su edifici o manufatti esistenti mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria, straordinaria), al restauro e al risanamento delle opere di cui all'art. 6 delle presenti norme;
- b) intervenire sulle aree non edificate, soltanto per quanto attiene alla conduzione delle attività agricole.

**La fattibilità degli interventi dovrà in ogni caso essere verificata in base a quanto contenuto nell'art. 20 delle N.T.A. e nella relativa *Scheda di Analisi delle previsioni urbanistiche*.**

~~Oltre alle predette prescrizioni specifiche dovranno essere rispettate le norme di cui ai precedenti articoli relative alle limitazioni e prescrizioni per l'edificazione in territorio compreso in zona sismica, nonché alle condizioni di seguito specificate e contenute nel parere della Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione - Settore Progettazione Interventi Geologico - Tecnici e Sismici, datato 27 novembre 2002:~~

~~“1. Area destinata a parco per il gioco e per lo sport di Usseaux capoluogo. Gli eventuali interventi di sistemazione dell'area dovranno essere progettati e realizzati in stretta osservanza del D.M. 11.3.1988 e della normativa antisismica, prevedendo i necessari approfondimenti in merito alla stabilità del versante.~~

~~2. Area destinata a parco per il gioco e per lo sport ad Ovest di Inverso Fraisse.~~

~~... si evidenzia la necessità di imporre per l'area un grado di protezione più elevato rispetto a quanto proposto nello studio allegato alla variante (classe II) e di includere l'area in classe III di rischio ... Tuttavia, tenendo conto delle previsioni della Variante, si ritiene che la destinazione d'uso proposta possa essere compatibile con le condizioni di pericolosità sopra specificata, purché le attrezzature siano progettate in modo tale da essere per quanto possibili removibili e che la fruizione dell'area sia regolamentata in modo tale da escludere l'utilizzo in caso di allertamento per rischio ideologico ... si ritiene soggetta ad un significativo livello di pericolosità anche la porzione più bassa della contigua area Re5. Pertanto si ritiene opportuno che in occasione della~~

~~Variante generale di adeguamento al PAI secondo i criteri della Circ. P.G.R. n. 7/LAP, le valutazioni contenute nella Carta di Sintesi allegata alla presente Variante siano sottoposte a revisione.~~

### ~~3. Area destinata a parcheggio a Nord di Pourrieres.~~

~~Verificato che l'area in oggetto risulta esterna alla perimetrazione dell'abitato e localizzata in adiacenza al Rio Assetta, in condizioni di elevata pericolosità, si ritiene opportuno che sia assoggettata a livelli di protezione più elevati di quelli proposti (IIIb2), tali da escludere in ogni caso la possibilità edificatoria (classe IIIa oppure classe IIIb4). ... Si coglie l'occasione, ... per ribadire la necessità ... che vengano progettati e realizzati interventi di riassetto territoriale a difesa dell'abitato esistente di Pourrieres”.~~

~~1) Le superfici a parcheggio pubblico necessarie a soddisfare lo standard urbanistico derivante da interventi di recupero edilizio (anche in applicazione della L.R. n. 9 del 24.04.2003 — Norme per il recupero funzionale dei rustici) possono comprendere aree vincolate dal P.R.G.C. già oggetto di esproprio, in accordo con l'Amministrazione Comunale. Tale criterio è applicabile anche nel caso di procedimenti espropriativi in corso di definizione, qualora ne risulti semplificato il procedimento di acquisizione dell'area.”~~

~~2) L'area destinata a parcheggio in località Pian dell'Alpe deve essere realizzata conformemente alla normativa specifica del Piano dell'Area; non dovrà pertanto superare la quantità di n. 25 posti auto.~~

~~L'area, così come illustrato negli allegati stralci cartografici, risulta classificata sotto l'aspetto idrogeologico parte in Classe III indifferenziata e parte in Classe IIIa.~~

~~Trattandosi di un parcheggio a raso a fondo naturale su un'area non interessata da attività di valanga e non solcata da incisioni torrentizie (contrariamente a quanto indicato nella C.T.R.) e non essendo previsto alcun manufatto di servizio, si ritiene che l'intervento possa essere realizzato senza necessità di interventi di riassetto territoriale.~~

~~L'area è in ogni caso inedificabile.~~

~~3) L'area destinata ad attrezzature di interesse comune in località Pourrieres, a valle della S.p. n. 023 del Sestriere (area di stoccaggio — Gorge di Usseaux), dovrà essere sistemata ai fini della riqualificazione paesaggistica anche mediante riprofilatura del terreno, inerbimenti diffusi e piantumazione di specie arbustive autoctone, con particolare attenzione al consolidamento delle scarpate. E' ammessa la realizzazione di parcheggi e di aree a verde, oltre che la posa di strutture temporanee destinate al turismo ed al tempo libero; le eventuali opere (recinzioni, arredi, ecc.) dovranno essere realizzate con materiali della tradizione locale. La sistemazione complessiva dell'area dovrà verificare gli ambiti visuali da e verso l'area oggetto di intervento oltre che verificare eventuali interferenze con l'esistente viabilità provinciale.~~

~~L'area, così come illustrato negli allegati stralci cartografici, risulta classificata sotto l'aspetto idrogeologico in Classe IIIa e IIIa1.~~

~~Il piazzale di riporto, al di sopra della scarpata che lo delimita, posto in classe IIIa1, non è edificabile, fatte salve le strutture di cui sopra; nelle due estremità ovest ed est, poste in conoidi, non devono essere previsti manufatti emergenti.~~

~~4) Le superfici a parcheggio pubblico necessarie a soddisfare lo standard urbanistico derivante da interventi di recupero edilizio (anche in applicazione della L.R. n. 9 del 24.04.2003 — Norme per il recupero funzionale dei rustici) possono comprendere aree vincolate dal P.R.G.C. già oggetto di esproprio, in accordo con l'Amministrazione Comunale. Tale criterio è applicabile anche nel caso di procedimenti espropriativi in corso di definizione, qualora ne risulti semplificato il procedimento di acquisizione dell'area.”~~